

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1452 DEL 05/09/2024

### **O G G E T T O**

CONVENZIONE CON L'ISTITUTO VENETO DI TERAPIA FAMILIARE SRL DI TREVISO -  
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE - PER  
TIROCINI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA IN PSICOTERAPIA – RINNOVO.

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2024

Numero Proposta: 1516/24

Il Responsabile “U.O.S. Formazione” riferisce:

L’Istituto Veneto di Terapia Familiare s.r.l. di Treviso - Scuola di Specializzazione in psicoterapia familiare e relazionale (I.T.F.V.) - ha chiesto, con nota agli atti, la stipula di una nuova Convenzione di tirocinio in considerazione della scadenza della precedente adottata con Deliberazione n. 1274 del 15/07/2021.

In proposito si prende atto che:

- l’art. 3 della L. 18 marzo 1989 n. 56, subordina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica all’acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso le Scuole di specializzazione universitarie e presso gli Istituti a tal fine riconosciuti;

- l’art. 8 del Decreto MURST 11 dicembre 1998, n. 509 stabilisce che la formazione pratica deve essere effettuata mediante un periodo di “tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l’allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell’utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza”;

- la titolarità di Istituto Veneto di Terapia Familiare (ITF Veneto) quale Scuola di psicoterapia, ai sensi della L. n. 56/89 e del D.M. n. 509/98, è stata riconosciuta dal MIUR per la sede di Treviso con Decreto del 03/04/2003 (G.U. n. 94 del 23/04/2023), per la sede di Vicenza con Decreto del 16/06/2003 (G.U. n. 147 del 27/06/2003), per la sede di Mestre-Venezia con Decreto del 18/07/2008 (G.U. n. 186 del 09/08/2008).

In ordine a quanto sopra, si rileva che a livello aziendale le procedure per lo svolgimento dei tirocini richiesti sono definite dal Regolamento per i tirocini curriculari di specializzazione in psicoterapia, approvato con deliberazione n. 1225 del 18/07/2024.

Considerato infine l’interesse dell’Azienda di collaborare nella formazione di specialisti in psicoterapia, si propone il rinnovo della Convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.”

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare il rinnovo della Convenzione con l’Istituto Veneto di Terapia Familiare s.r.l. di Treviso (I.T.F.V.) - Scuola di specializzazione in psicoterapia familiare e relazionale - per tirocini di formazione specialistica in psicoterapia, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di incaricare l'U.O.S. Formazione di predisporre gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda-Ulss;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario  
(dr.ssa Emanuela Zilli)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Patrizia Simionato)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---

**CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**  
**(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)**

TRA

L'Istituto Veneto di Terapia Familiare S.r.l., Scuola di Specializzazione in psicoterapia familiare e relazionale, con sede legale e amministrativa in via della Quercia 2/B 31100 Treviso, codice fiscale e partita IVA 02034280269, in seguito denominato "Soggetto Promotore", nella persona del suo Legale Rappresentante, Dott. Luciano Tonellato, nato a Treviso il 21/08/1956, C.F.: TNLCL56M21L407G,

E

L'Azienda U.L.S.S. n.8 "Berica" con sede legale in Viale F. Rodolfi n. 37, 36100 Vicenza, PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it, C.F. e P.I. n. 02441500242, in seguito denominata "Soggetto Ospitante", nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 20-02-1965, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima;

PREMESSO CHE

L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno centocinquanta (150) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi del Soggetto Promotore che possono svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

Il Soggetto Ospitante assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda Ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di n 3 per anno, in base alla disponibilità del Soggetto Ospitante, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

## ART. 2

All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

## Art. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor medico o psicologo abilitato alla psicoterapia, designato dal Soggetto Promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dal Soggetto Ospitante, come responsabile aziendale;

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

1. Il nominativo del tirocinante;
2. I nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
3. Gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
4. Le strutture del Soggetto Ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.
5. Gli estremi identificativi delle polizze assicurative contro i rischi di infortunio sul lavoro e della responsabilità civile verso terzi, di cui al successivo art. 6.

## Art. 4

È compito del Soggetto Promotore verificare che prima dell'inizio del tirocinio gli studenti siano in possesso di un attestato di frequenza al corso base (generale) di 4 (quattro) ore sulla sicurezza dei lavoratori ed abbiano preso visione dei seguenti documenti reperibili nel sito aziendale dell'ULSS 8 "Berica" ([www.aulss8.veneto.it](http://www.aulss8.veneto.it)):

1. Codice di comportamento;
2. Documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) dell'Azienda;
3. Regolamento sulla privacy;
4. Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
5. CCNL di settore e Regolamenti interni Aziendali, tra cui il Regolamento Aziendale per i tirocini curriculari di specializzazione in psicoterapia, adottato con deliberazione n. 1225 del 18.07. 2024.

## Art. 5

Durante lo svolgimento della formazione pratica il frequentante è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge sulla privacy n. 86/2003 e sue s.m.i.
5. attestare la presenza con le modalità stabilite dal Soggetto Ospitante.

#### Art.6

Il Soggetto Promotore assicura i frequentanti contro gli infortuni sul lavoro e la responsabilità civile verso terzi, per tutta la durata del tirocinio aziendale, presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento della pratica, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal Soggetto Promotore) ed al Soggetto Promotore.

#### Art.7

La presente convenzione entra in vigore al momento dell'ultima sottoscrizione e ha durata quadriennale, sarà rinnovata dietro espressa richiesta del Soggetto Promotore, previa disponibilità del Soggetto Ospitante.

Le parti si riservano la facoltà di recedere dalla presente convenzione salvo preavviso di almeno sessanta giorni da comunicarsi con lettera raccomandata con A.R.

#### Art.8

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente; è soggetta all'imposta di bollo che è a carico del Soggetto Promotore.

#### Art. 9

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia e al Regolamento del Soggetto Ospitante adottato con Deliberazione n 1225 del 18.07.2024.

#### Art. 10

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

Per  
l'Azienda U.L.S.S. n.8 "Berica"  
Il Direttore Generale  
Dott.ssa Patrizia Simionato

Per  
L'Istituto Veneto Terapia Familiare  
Il Rappresentante Legale  
Dott. Luciano Tonellato